

**Cronaca della scuola estiva internazionale
ECONET (European Constitutional Law Network):**

Problematiche di diritto costituzionale tra l'Italia e la Federazione russa

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, 22-29 luglio 2009

Università MGIMO di Mosca, 23-27 ottobre 2009

di Elisabetta Lanza e Maria Alessia Scuderi

Nel maggio del 2005 l'Unione Europea e la Federazione Russa hanno adottato una *Road Map* al fine di fissare i presupposti per la realizzazione di spazi comuni in ambito economico (commercio, eliminazione delle barriere commerciali, competitività, investimenti, regolamentazione della competizione e del mercato del lavoro, riforma del sistema bancario e finanziario, telecomunicazioni, energia, ambiente, trasporti, attività spaziale), oltre che nei settori di libertà, sicurezza e giustizia, sicurezza esterna, ricerca, educazione e cultura. In tale prospettiva, i corsi della *Summer School*, tenuti a Catania ed a Mosca (luglio - ottobre 2009), grazie ad un finanziamento del MIUR e sotto la direzione scientifica dei professori Emilio Castorina, Mark Entin e Pasquale Policastro, ad iniziativa di ECONET (*European Constitutional Law Network* – Centro di ricerca avanzata in Diritto costituzionale europeo e comparato, istituito presso l'Ateneo catanese e il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Luigi Arcidiacono), hanno posto l'attenzione sulle problematiche concernenti il progettato percorso di cooperazione tra Federazione Russa e Unione Europea.

Per quanto concerne la costruzione di uno spazio economico comune, Jacques - H. Meylan (giudice emerito del Tribunale Federale Svizzero) si è soffermato sul principio di non discriminazione, sostenendo che l'esplosione del fenomeno migratorio non è stata senza conseguenze sullo statuto dello straniero. Infatti, mentre in un primo tempo lo straniero ha beneficiato esclusivamente del "trattamento minimo", consacrato dal diritto pubblico internazionale consuetudinario, che lasciava allo Stato un potere discrezionale sull'ammissione o meno di stranieri sul proprio territorio, più di recente sono apparsi due tipi complementari di strumenti internazionali, utili a definire e disciplinare le diverse posizioni degli stranieri. Da un lato, protocolli internazionali specifici, volti a definire talune categorie di stranieri, principalmente i rifugiati e i lavoratori migranti (in questo ambito, la Convenzione internazionale dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); dall'altro lato, i principi universali dei diritti dell'uomo e il principio generale di non discriminazione, come sancito dall'art. 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Il principio di non discriminazione si rivela di importanza notevole tra quelli contenuti nel catalogo dei diritti umani, come anche affermato dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo, secondo cui il principio di non discriminazione deve essere considerato come facente parte dei principi perentori del diritto internazionale generale, in grado di impegnare i sistemi giuridici di tutti gli Stati. In conclusione, secondo Meylan, in assenza di un testo specifico e di un carattere strettamente vincolante degli strumenti di diritto internazionale, la sola soluzione per risolvere i problemi più impellenti connessi con le migrazioni, ovvero il diritto al salario e la tutela della salute dei lavoratori, si fonda

· Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara.

· Dottore di ricerca in Diritto pubblico e costituzionale presso l'Università "Federico II" di Napoli.

sull'applicazione del principio di non discriminazione all'esercizio del diritto di proprietà, nonché al diritto alla vita e all'integrità fisica.

La prof.ssa **Olga Potemkina** (direttrice del Dipartimento di studi sull'integrazione europea, Università MGIMO di Mosca) si è occupata della cooperazione tra Unione Europea e Federazione Russa nel settore della giustizia e degli affari interni: uno degli obiettivi della *Road Map*. In particolare, detto accordo segna un primo importante passo verso il riavvicinamento e l'armonizzazione dell'ordinamento giuridico russo con i principi comuni europei in materia di libera circolazione delle persone e di lotta alla criminalità organizzata transnazionale. In particolare, l'accordo pone come obiettivi l'introduzione di un sistema basato sull'abolizione del regime dei visti e delle autorizzazioni e la creazione di uno spazio comune di sicurezza. Oltre ad aver indicato le priorità e gli strumenti con i quali promuovere e attuare la cooperazione tra Russia e Unione Europea, la *Road Map* intende favorire – sebbene si sia soltanto all'inizio di un lungo e lento processo – l'implementazione di forme di dialogo permanente in materia di tutela dei diritti umani.

Alcune delle questioni più attuali per la Federazione Russa in materia di libertà di movimento sono state affrontate dalla prof.ssa **Tatiana Zonova** (Dipartimento di studi diplomatici - Università di MGIMO e Consigliere diplomatico). Tale libertà ha trovato esplicito riconoscimento solo nella Costituzione del 1993. Infatti, la storia dell'impero russo è stata segnata, in materia, da rigide restrizioni alla libertà di movimento, legate anche all'enorme numero di servi della gleba, vincolati al proprio padrone per qualsiasi spostamento.

Nonostante l'abolizione della servitù della gleba nel 1861, la possibilità di spostarsi da un luogo all'altro non venne garantita neanche formalmente nel 1917, al momento in cui fu introdotto un primo nucleo di libertà individuali. Uno dei problemi più rilevanti in tema di libertà di circolazione è stata la *propiska*, ovvero l'indicazione della residenza permanente nell'Unione Sovietica nel passaporto. Dopo il crollo dell'URSS, la *propiska* fu abolita e sostituita, a seguito di un intervento della Corte costituzionale russa, con la registrazione del luogo di residenza che, a differenza del precedente obbligo, non costituisce più un vincolo allo spostamento all'interno del territorio russo, bensì un mero atto di notificazione. Infine, la prof.ssa Zonova ha concluso il suo intervento facendo cenno ai limiti posti ai cittadini russi per i viaggi all'estero, essendo a tal fine previsto un apposito passaporto il cui rilascio, al tempo dell'URSS, era subordinato ad un colloquio innanzi ad una commissione composta da bolscevichi.

Il prof. **Oleg Barabanov** (direttore del Dipartimento di Studi Europei e politiche dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, Università di MGIMO), intervenendo specificamente in tema di relazioni tra la Russia e l'Italia nel quadro dell'Unione Europea, ha ricordato che, dal periodo imperiale ad oggi, i rapporti tra Italia e Russia sono stati molto intensi. In particolare, durante il periodo successivo alla Seconda Guerra mondiale, il PCI ed il Cremlino hanno vissuto un attivo scambio politico, utile a perseguire anche fini di natura economica, quali la costruzione di un gasdotto dalla Siberia all'Italia. Nel corso della presidenza di Gorbachev le relazioni sociali ed economiche tra Italia e Russia crebbero esponenzialmente, ed a partire dal governo Berlusconi I (1994) le relazioni italo-russe ricevettero notevole incremento. Successivamente, nel 2003, Berlusconi propose all'UE un ambizioso piano di collaborazione con la Russia, affermando che essa fosse parte integrante dell'Europa. A tal fine, fu stilato un programma volto a facilitare le relazioni Unione Europea-Russia in materia di visti, zona Schengen e rapporti economico-politici. Considerate le difficoltà finanziarie russe ed il blocco dei rapporti commerciali tra la CE e la Russia, tale proposta rappresentò una prova della persistenza di tale forte legame. Tuttavia, nonostante lo sforzo del governo italiano, ancora non si è pervenuti alla stipula del suddetto accordo.

Nel quadro del prefigurato spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia si iscrive la

tematica della tutela giurisdizionale dei diritti e delle libertà dei cittadini in Europa. L'origine di essa, che può farsi coincidere con il ricorso costituzionale avverso la lesione di diritti garantiti dalla Costituzione da atti o comportamenti delle pubbliche autorità – come ha illustrato il prof. **Boguslav Banaszak** (ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Wroclaw, Presidente del Consiglio legislativo del Primo Ministro della Repubblica di Polonia) – si rinviene in Inghilterra nel corso del XVII secolo e viene per la prima volta riconosciuta formalmente nella Costituzione bavarese del 1818. Successivamente, il ricorso per la tutela dei diritti si è diffuso negli ordinamenti giuridici di alcuni paesi dell'America Latina, così come in numerose costituzioni di Paesi europei, assumendo svariate forme in funzione delle differenti tradizioni giuridiche nazionali. Esso si presenta in diverse varianti tipologiche, in considerazione della forma del ricorso medesimo, nonché dell'oggetto e dei requisiti per l'impugnazione. Il ricorso di costituzionalità rappresenta uno strumento di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona ed assume un valore decisivo per l'attuazione dei diritti stessi. Esso, oltre a proteggere i diritti individuali dalle interferenze dei poteri pubblici, svolge anche la duplice funzione di armonizzare la società coi valori costituzionali esistenti e di adeguare la Costituzione stessa al mutamento dei valori condivisi nella realtà sociale.

Nel quadro della tutela dei diritti fondamentali si colloca anche la riflessione della prof. **Teresa Freixes** (docente di Diritto costituzionale presso l'Università Autonoma di Barcellona) sul principio di parità e non discriminazione tra i sessi nella prospettiva del "costituzionalismo multilivello".

L'introduzione del concetto di *multilevel constitutionalism* è frutto, com'è noto, della riflessione teorica di I. Pernice, D. Grimm e J. Habermas, i quali, interrogandosi sulla reale necessità di una Costituzione formale per l'Europa, sono giunti alla conclusione che il sistema europeo già possiede una "Costituzione multilivello", formata dalle Costituzioni degli Stati membri e dal *corpus* normativo dei Trattati. Nel Trattato di Amsterdam, il protocollo sui principi di proporzionalità e sussidiarietà indica come attori di questo sistema multilivello l'Unione Europea, gli Stati membri, le Regioni e le comunità locali.

Il *multilevel constitutionalism* ha esplicitato un effetto pervasivo nel sistema giuridico comunitario, sia implementando le politiche comunitarie e rafforzando con strumenti giuridici la legittimazione del processo decisionale europeo, sia incidendo sui rapporti intersoggettivi.

Certamente il principio di parità e non discriminazione tra i sessi è uno dei principi generali che maggiormente sono stati permeati dal costituzionalismo multilivello. Infatti, l'incorporazione del principio di parità di genere in tutte le azioni e le politiche comunitarie produce effetti in relazione alle politiche generali e ad ambiti settoriali specifici. Si può affermare che il *multilevel constitutionalism*, dovendosi comunque misurare con alcuni paradossi del processo di integrazione (crisi del concetto tradizionale di Stato, complessità del processo di armonizzazione della legislazione, crisi dei paradigmi dottrinari tradizionali), agisce in modo trasversale, favorendo nello specifico tema in esame l'affermazione di un principio di parità uomo-donna multilivello nell'ambito del diritto comunitario. La prospettiva multilivello del principio di uguaglianza si riverbera anche nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, alcuni dei quali hanno recentemente modificato le proprie Costituzioni in vista dell'introduzione di specifici riconoscimenti della parità tra i sessi.

Per quanto concerne i rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, e con riguardo ai risvolti applicativi delle politiche della *Road Map* a livello nazionale, il prof. **Emilio Castorina** (ordinario di Diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania) ha esaminato le problematiche in tema di attuazione del diritto comunitario non immediatamente applicabile, soffermandosi sul sistema e sulla prassi della "legge comunitaria" in Italia. Al riguardo, occorre riferirsi al fondamento costituzionale

di quest'ultima, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e della successiva entrata in vigore della legge n. 11 del 2005, con cui è stata razionalizzata tanto la fase ascendente di adozione degli atti comunitari, quanto le modalità di attuazione interna del diritto comunitario. A tale proposito, al di là del ruolo della legge statale c.d. comunitaria, quale "fonte sulla produzione normativa" o "norma di procedura" (art. 117, comma 5, Cost.), va rilevato anche il ruolo della "legge comunitaria regionale". Si tratta di uno strumento che consente la trasposizione del diritto comunitario non immediatamente applicabile, nei limiti delle competenze regionali, mediante legge regionale o con regolamenti regionali di esecuzione e attuazione, o anche, secondo quanto previsto a livello statale dalla legge del 2005, mediante adeguamenti tecnici in via amministrativa.

Il prof. **Wladyslaw Czaplinski** (ordinario di Diritto internazionale, direttore dell'Istituto di scienze sociali dell'Accademia polacca delle scienze di Varsavia) si è interrogato sulla natura del diritto dell'Unione Europea: se esso sia, come affermato dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza *Costa/Enel*, un diritto diverso sia dal diritto nazionale che dal diritto internazionale. Per Czaplinski il diritto comunitario non è altro che diritto internazionale, secondo quanto confermato dai Trattati di Maastricht, Roma, Amsterdam, Nizza e Lisbona. Al fine di dare sostegno alla sua tesi, egli ha citato il caso *Bernadotte* del 1949, risolto dalla Corte di Giustizia Internazionale dell'ONU attraverso il riconoscimento della personalità giuridica internazionale delle Nazioni Unite, in quanto soggetto di diritto internazionale che persegue i suoi fini con organi propri, autonomi ed indipendenti. In particolare, nel tentativo di ricostruire la natura giuridica dell'UE, Czaplinski ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo *International Fruit Company* (Cause Riunite 21-24/72, 12 Dicembre 1972), con cui la CE si vincolava al GATT. Tuttavia, permangono ancora perplessità sulla esatta individuazione dei requisiti di un'organizzazione internazionale e, specificatamente, sulla sorte riservata all'Unione Europea, dopo Lisbona, sotto il profilo dei rapporti diplomatici e della partecipazione ad altre organizzazioni internazionali, quali la OMC.

Un esempio significativo dell'applicazione delle politiche della *Road Map* a livello interno è stato illustrato dal prof. **Anatoly Gusev** (docente di Diritto costituzionale presso l'Università di Novgorod), trattando delle relazioni internazionali della regione di Novgorod nel contesto della crisi economica e finanziaria globale. Lo sviluppo economico della regione sarebbe impossibile senza un'integrazione delle esperienze internazionali e la presenza di significativi investimenti stranieri. Nel tentativo di superare la crisi finanziaria globale, la Duma della regione di Novgorod ha adottato un *Concept* di sviluppo socio-economico per gli anni 2009-2011. La priorità del *Concept* è rappresentata dallo sviluppo delle esportazioni, ponendo, conseguentemente, vari obiettivi per lo sviluppo delle attività internazionali e del commercio straniero nella regione di Novgorod, quali l'incremento annuale delle esportazioni pari al 5%, la stipula di accordi commerciali internazionali, nonché il perseguimento di quanto pattuito nell'accordo sulla cooperazione economica con la Repubblica di Belarus. Tuttavia, nonostante gli indicatori socio-economici abbiano dimostrato la stabilità degli investimenti stranieri, le autorità della regione di Novgorod hanno costantemente messo in risalto che essa sia stata la regione maggiormente colpita dalla crisi finanziaria globale.

E' intervenuto su un settore centrale della *Road Map* di cooperazione tra Federazione Russa e Unione Europea, il prof. **Vadim Voinikov** (dipartimento di Diritto europeo ed internazionale della *Kant Russian State University* di Kaliningrad), il quale si è soffermato su alcune problematiche che investono le regioni transfrontaliere della Federazione russa, occupandosi, nello specifico, della regione di Kaliningrad, situata nella parte nord-occidentale della Russia, confinante con la Polonia e la Lituania. Da sempre, a causa della sua posizione geopolitica, essa ha rappresentato una sorta di "ponte" tra la Federazione russa e gli Stati europei. Per queste ragioni, le politiche di cooperazione tra Federazione

russe ed Unione europea in materia di libertà di movimento, giustizia e sicurezza troverebbero adeguato terreno di sperimentazione e sviluppo nella realtà regionale transfrontaliera in esame. A riprova della tesi sostenuta, Voinikov ha descritto la particolare applicazione ai cittadini di Kaliningrad del regime degli accordi bilaterali UE – Russia del 2006, relativi ai permessi per espatrio e rimpatrio. Tale sistema, come viene dimostrato dai riferimenti all'esperienza descritta, semplifica l'emissione del permesso, non la concreta fruizione dello stesso, poiché le autorizzazioni vengono concesse principalmente per viaggi d'affari. Nel caso di visite di natura privata, la procedura per ottenere il visto è più complessa, dal momento che l'interessato dovrà produrre una serie di documenti e pagare una tassa estremamente elevata. Altrettanto complessa è poi la situazione relativa al transito da Kaliningrad alla Russia ed al controllo dei confini della regione sull'immigrazione clandestina; tutti fattori che, in conclusione, suggerirebbero una revisione degli accordi bilaterali in materia tra Russia e Unione europea.

In relazione all'attuazione delle istanze promosse dalla *Road Map* per il perseguimento della libertà, sicurezza e giustizia, il prof. **Yuri Chernshov** (direttore del Dipartimento di storia e relazioni internazionali dell'Università dello Stato di Altai) si è occupato della riforma delle elezioni del Governatore in Russia e della vicenda di Mikhail Evdokimov: un caso di recente attualità che ha condizionato l'evoluzione democratica della vita politica russa. Infatti, la scelta del presidente Putin di sostituire il sistema di elezione diretta del presidente della regione con un sistema di nomina presidenziale risponde, a parere di Chernshov, ad una precisa concezione verticista del potere politico e fa seguito alla complessa vicenda dell'elezione di Mikhail Evdokimov. Chernshov ha ripercorso la tragica storia dal momento della candidatura di Evdokimov alla presidenza della regione dell'Altai nell'autunno del 2004, riassumendo i momenti salienti del suo governo, sino alla morte avvenuta nell'agosto del 2005 per un incidente d'auto, le cui cause restano dubbie. Ciò che maggiormente colpisce di questa vicenda, in cui, secondo Chernshov, Evdokimov è stato trasformato da "fantoccio del regime" a martire di esso, è il carattere di facciata della vita politica russa, in cui ogni garanzia di democrazia non è che una proiezione immaginaria di un normale sistema democratico. Tuttavia, si notava, altresì, come la società russa abbia più volte manifestato (attraverso vari sondaggi, l'ultimo dei quali risale al mese di giugno 2009) l'intenzione di voler tornare all'elezione diretta del governatore, dimostrando una marcata divergenza dalla concezione verticistica del potere politico propugnata dall'*establishment* russo.

In merito ad un ulteriore profilo concernente la realizzazione di uno spazio comune di sicurezza interna ed esterna, la prof. **Paola Bilancia** (ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Milano) si è occupata degli sviluppi giuridici delle politiche comunitarie in tema di politica estera e sicurezza e della posizione dell'Unione Europea sul fronte dei conflitti. In tal senso, il Trattato di Lisbona non solo delinea le stabilizzazioni delle missioni sui fronti e aggiunge alla lista di missioni dell'UE la possibilità di interventi congiunti con gli Stati membri, ma consente altresì il rafforzamento degli interventi contro il terrorismo. È stata evidenziata, inoltre, la rilevanza della clausola di difesa reciproca, introdotta dal Trattato di Lisbona, in forza della quale gli Stati europei saranno tenuti ad agire in difesa degli altri Stati membri eventualmente attaccati.

Un rilevante aspetto riconducibile allo spazio comune di sicurezza perseguito dalla *Road Map* è stato affrontato dal prof. **Stelio Mangiameli** (ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Teramo), il quale ha messo in luce le relazioni tra la Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC) ed il Parlamento Europeo. Si tratta di attività che – pur essendo rese in ambiti istituzionali diversi – presentano numerosi punti di convergenza, sol che si consideri come la politica estera di sicurezza comune e l'evoluzione del ruolo del Parlamento europeo occupano una posizione di centralità nella revisione dei trattati ed in tutta l'evoluzione del processo di integrazione europea. Si è evidenziato che il

Parlamento esercita una supervisione di natura marginale sulla politica estera. Tale funzione si riassume in una forma di controllo finanziario e di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 21 TUE. Tuttavia, le prassi delle Istituzioni comunitarie hanno finora dimostrato come il Parlamento europeo sia, invece, pienamente consapevole della sua potenziale centralità nello sviluppo di una politica estera europea distinta da quelle degli Stati membri. La natura trasversale della politica estera europea potrebbe avere effetti anche sui procedimenti decisionali sanciti nel primo e nel secondo pilastro, con il risultato di favorire una maggiore partecipazione del Parlamento medesimo. In conclusione, il prof. Mangiameli ha evidenziato che anche il Trattato di Lisbona intende comprimere l'incidenza del Parlamento europeo in tema di politica estera. In effetti, se sotto il profilo dei rapporti interni con le altre istituzioni comunitarie il Parlamento sembra essersi rafforzato, non altrettanto può dirsi in relazione alla politica estera e di sicurezza che, invece, rimane saldamente controllata dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

Il prof. **Mark Entin** (direttore dell'Istituto degli Studi Europei dell'Università MGIMO di Mosca) ha trattato del fondamento giuridico delle relazioni tra Unione Europea e Russia e delle prospettive di sviluppo delle stesse. Secondo Entin, nonostante la stretta dipendenza delle relazioni internazionali della Russia con la situazione politica interna, la Russia dovrebbe armonizzare, tramite gli strumenti offerti dal diritto internazionale, la disciplina domestica con quella europea sui temi dell'ambiente e della sicurezza. Per quanto concerne il futuro, Entin ha sostenuto che il grande recente sviluppo economico della Russia faciliterà i rapporti e le negoziazioni con l'Unione Europea.

Durante il corso della *Summer School* sono state affrontate anche alcuni specifici argomenti in prospettiva internazionale. A tal proposito, il prof. **Kenji Urata** (emerito di Diritto costituzionale presso la *Waseda University* di Tokio), rileggendo il discorso tenuto da Barack Obama a Praga il 5 aprile 2009, ha esposto la sua riflessione in tema di libertà sostanziale e interdipendenza nel mondo post-capitalista e sulla responsabilità degli Stati Uniti per le armi nucleari. In quell'occasione il neo-Presidente ha ammesso che gli Stati Uniti hanno una responsabilità morale scaturente dai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki, tale da sollecitare un intervento in favore di un mondo senza armi nucleari e perseguire la sopravvivenza dell'umanità. Secondo Urata, il discorso di Praga ha segnato una svolta storica nella politica americana. Infatti, solo in altre due occasioni un Presidente degli USA si era espresso in favore del disarmo nucleare: nel 1946, Harry Truman, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; e nel 1986, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si avvicinarono ad un accordo, purtroppo mai concluso, per il disarmo nucleare.

Il contributo di **David L. Roach** (*Blair and Roach LLP*) ha ampliato l'orizzonte della riflessione sulle materie coinvolte dallo Spazio economico comune, focalizzando l'attenzione sul diritto dell'ambiente a livello giudiziario, amministrativo e legislativo nell'esperienza degli Stati Uniti d'America. Secondo Roach, il diritto ambientale americano si è sviluppato prevalentemente negli ultimi quarant'anni. Infatti, fino al 1970 vi erano poche leggi in tema di protezione ambientale e, pertanto, in assenza di una legislazione sul tema la materia veniva disciplinata dal sistema giurisprudenziale del *common law*. L'applicazione e l'interpretazione delle leggi in tema di protezione ambientale, adottate dal Congresso a partire dagli anni '70, è stata conferita ad un'agenzia amministrativa federale denominata *United States Environmental Protection Agency* (USEPA) che riassume in sé le tre funzioni di *Government*: la legislativa tramite l'adozione di regolamenti, l'esecutiva per mezzo dell'*enforcement*, la giudiziaria attraverso l'interpretazione e l'*adjudication*. Il caso che ha segnato l'esplosione della legislazione federale in materia ambientale è stato *Booner v. Atlantic Cement* del 1970. Roach, nel corso della sua esposizione, ha richiamato altri casi emblematici in materia: *Entergy v. Riverkeeper* (2009), *Chevron USA Inc. v. Natural Resources Defense Council Inc.* (1984), *Exxon Shipping Co. v. Baker*

(2008), *Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. V. U.S.* (2009). Tali sentenze hanno provato che il ruolo delle Corti, nell'esercizio del *checks and balances* delle funzioni legislative (*administrative rule-making*) ed esecutive (*enforcement*), rimane necessario per dare risposta all'impatto economico della legislazione ambientale nell'analisi del rapporto costi-benefici.

Il prof. **Franco Pizzetti** (Presidente dell'Autorità Garante dei dati personali ed ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino) si è occupato, in prospettiva globale, della libertà di comunicazione via *web* e della protezione dell'integrità personale. Dopo aver indicato i rischi collegati all'utilizzo dei *social networks* per la diffusione indesiderata dei propri dati personali, il prof. Pizzetti ha ripercorso le origini europee dell'Autorità ed individuato le possibili strade di sviluppo dell'Autorità garante della *privacy*. L'importanza comunitaria del diritto alla protezione dei dati personali, che trova il suo fondamento nella CEDU, è evidenziata dalla nuova disciplina dettata dalla direttiva n. 45 del 1996, nonché dall'essere stato elevato a diritto fondamentale dalla Carta di Nizza.

In conclusione, il prof. **Pasquale Policastro** (ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Stettino) ha tracciato un bilancio provvisorio dello stato dei rapporti tra Federazione russa e Unione Europea alla luce degli obiettivi fissati nella *Road map* del 2005, formulando alcune proposte volte ad implementare in misura maggiore tali relazioni sotto un profilo istituzionale. Infatti, dai *reports* relativi all'attuazione degli obiettivi comuni alla *Road map* si evince che le difficoltà sorte in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dipendono dall'assenza di un quadro istituzionale stabile ed adeguato che tenga conto anche della mutua interdipendenza nelle relazioni tra Russia e Unione Europea. Cosicché questo deficit istituzionale nella *Road map* influenza negativamente la qualità degli accordi in oggetto; accordi che sono per la maggior parte a breve termine e, soprattutto, legati alla congiuntura politica. Pertanto, il prof. Policastro ritiene opportuno formulare una proposta che incida sull'assetto dei rapporti tra Federazione Russa ed Unione Europea, al fine di realizzare un *network* di governo rappresentativo e partecipativo. Tale proposta consiste nella creazione di autorità indipendenti interregionali (c.d. IRIA) aventi lo scopo precipuo di svilupparsi, nel quadro giuridico della *Road map*, come istituzioni propulsive dell'implementazione dei processi di governo tra UE e Federazione Russa. Circa le competenze di dette autorità, il prof. Policastro auspica che esse siano dotate non solo di poteri di scambio ed elaborazione di informazioni e trasmissione dei dati, ma anche di poteri di stimolo ed impulso degli organi costituzionali comunitari e russi. I membri delle autorità indipendenti, garanti degli scopi della *Road map*, dovrebbero essere opportunamente designati a seguito di una procedura concertata che coinvolga le istituzioni comunitarie e la Duma russa. Il numero finale di tali autorità indipendenti dovrebbe essere collegato tanto alla natura delle relazioni sostanziali tra Federazione russa e Unione Europea, quanto agli scopi perseguiti nella *Road map*, di modo che si possa ritenere auspicabile l'istituzione di autorità indipendenti interregionali per molti degli obiettivi ritenuti prioritari dalle parti. In questo modo potrebbero ricevere una adeguata tutela, in un contesto istituzionale più democratico, anche le tematiche (ad esempio, la tutela dell'identità personale e la tutela dei dati sensibili) collegate alla generale istanza di protezione dei diritti fondamentali degli individui.

In conclusione, i temi tracciati e le proposte formulate durante gli incontri svolti a Catania, ulteriormente approfonditi in occasione delle giornate di studio della seconda fase della *Summer School* tenuta a Mosca nell'ottobre 2009, hanno, in diversa misura, solcato il terreno inciso dalla *Road Map* adottata dall'Unione Europea e dalla Federazione russa, così dimostrando la molteplicità delle questioni giuridiche sottostanti, sulle quali è ancora necessario pervenire ad una più salda convergenza.